



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Oggetto **Avvio del riesame parziale dell' Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-423 del 26 luglio 2011, per l'esercizio dell'impianto chimico della Sadepan Chimica S.r.l. di Viadana (MN).**

Soggetto **SADEPAN CHIMICA S.r.l.**

Ente rappresentato **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

Elenco allegati **/**

VISTA la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, e in particolare l'articolo 21, paragrafo 3;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare i seguenti commi dell'articolo 29-*octies*:

- comma 4, lettera a), a norma del quale *"a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore"*,
- comma 4, lettera d), a norma del quale il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando gli *"sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono"*;
- comma 5, a norma del quale *"a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta entro il termine determinato dall'autorità competente"* *"tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame"*, prevedendo specifiche sanzioni in caso di ritardo e possibile sospensione di validità dell'autorizzazione in caso di permanere dell'inadempimento,
- comma 7, che chiarisce come il ritardo nella presentazione dell'istanza, nel caso disciplinato dal comma 3, lettera a), non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 febbraio 2007, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 marzo 2007, recante "formato e modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 dicembre 2015, n. DEC-MIN/274/2015, recante "Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

VISTO il decreto del 15 marzo 2016, n. DEC-DVA/86/2016 con il quale è stata definita la modulistica da compilare per la presentazione della domanda di AIA di competenza statale, con specifico riferimento alla presentazione delle informazioni necessarie al fine del riesame ex articolo 29-*octies*, del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006.

ATTESO CHE sulla Gazzetta Ufficiale del 11 maggio 2017, n. 108 è stata comunicata l'entrata in vigore del decreto interministeriale del 6 marzo 2017, n. 58 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe d'applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'art. 8-bis;

VISTO il decreto DVA-DEC-2011-423 del 26 luglio 2011 con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale alla società Sadepan Chimica (nel seguito indicata come il Gestore) per l'esercizio dell'impianto chimico sito nel comune di Viadana (MN), e in particolare l'articolo 5, comma 3, a norma del quale si prescrive che, su specifica richiesta di riesame, "il Gestore presenti, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame";

CONSIDERATO che l'attività principale della installazione gestita dalla società Sadepan Chimica s.r.l. nel comune di Viadana (MN) è la fabbricazione di idrocarburi ossigenati, riconducibile alla categoria di attività 4.1 b) dell'allegato VIII alla parte Seconda del D.lgs. 152/06;

VISTA la D.g.r. 19 dicembre 2016, n. X/6030 "Indirizzi in merito agli adempimenti in materia di Emissioni in atmosfera" ai sensi della parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 a seguito del cambio di classificazione della formaldeide alla luce dell'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed integrazioni" con la quale la Regione Lombardia regola le emissioni in atmosfera di Formaldeide dopo la riclassificazione di quest'ultima come cancerogeno di categoria 1B;

VISTO, in particolare, il punto 5) della citata Delibera inerente le attività "scarsamente rilevanti" ex art. 272, co. 1, Parte 1 dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06, in base al quale, a livello generale, laddove venissero meno le prerogative previste per i regimi di deroga a causa dell'utilizzo delle sostanze/miscele di cui al comma 4, punti a) e b) dell'art. 272, i Gestori di tali attività dovranno provvedere alla presentazione delle istanze "ordinarie" entro 2 anni dall'entrata in vigore della nuova classificazione;

VISTA la nota del 14/11/2017, prot. Is17_10, con la quale il Gestore dichiara che, a seguito delle analisi eseguite in un arco temporale di un'ora, le emissioni provenienti dalle cappe del laboratorio interno nelle fasi di loro utilizzo con presenza di Formaldeide, evidenziano concentrazioni che superano il limite stabilito dalla suddetta D.g.r. di 0,1 mg/m³ e che il consumo complessivo potrebbe superare i 10 Kg/anno;

CONSIDERATO che presso il sito produttivo della Sadepan Chimica S.r.l. è presente un laboratorio interno che effettua analisi di controllo qualità sulle materie prime in ingresso e sui prodotti finiti in uscita;

CONSIDERATO che l'Autorizzazione Integrata Ambientale del 26 luglio 2011, DVA-DEC-2011-0000423 rilasciata alla Sadepan Chimica S.r.l. non contempla le emissioni delle cappe di tale laboratorio interno di stabilimento;

CONSIDERATO che risulta, pertanto, necessario disporre il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale della installazione gestita dalla società Sadepan Chimica S.r.l. di Viadana e, acquisita la necessaria documentazione nonché la prevista tariffa istruttoria trasmesse dal Gestore, riesaminare e, se necessario, aggiornare le relative condizioni autorizzative alla luce della citata D.g.r. 19 dicembre 2016 – n.X/6030 al fine di regolamentare le emissioni in atmosfera di Formaldeide a seguito della riclassificazione di quest'ultima come cancerogeno di categoria 1B, garantendo entro due anni dall'entrata in vigore della nuova classificazione l'integrale applicazione delle nuove condizioni autorizzative fissate ;

VISTO il provvedimento prot. n. 18119/GAB del 21/07/2017 con cui il sig. Ministro ha individuato il Segretario Generale, Cons. Antonio CAPONETTO, quale titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti di competenza del Ministero, ai sensi dell' articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DISPONE

il riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-423 del 26 luglio 2011, per l'esercizio dell'impianto chimico gestito dalla società Sadepan Chimica S.r.l. nel comune Viadana (MN), finalizzato ad adeguare il provvedimento alle disposizioni di cui alla D.g.r. 19 dicembre 2016, n. X/6030, con la quale la Regione Lombardia ha regolamentato le emissioni in atmosfera di Formaldeide dopo la riclassificazione di quest'ultima come cancerogeno di categoria 1B.

Con riferimento a tale procedimento si informa che l'unità organizzativa competente è la Divisione III di questa Direzione generale ed il funzionario responsabile del procedimento è il Dirigente della medesima Divisione.

Il procedimento in argomento dovrà concludersi entro i termini previsti dall'art. 29-*quater* del D.Lgs. n. 152/06. Decorsi inutilmente tali termini, i privati interessati potranno rivolgersi al Segretario Generale di questo Ministero, titolare del potere sostitutivo, affinché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Per l'attivazione del potere sostitutivo i privati interessati potranno scrivere al seguente indirizzo dedicato di posta elettronica: poteresostitutivo@minambiente.it.

P R E S C R I V E

1. Al Gestore dell'installazione sita nel comune di Viadana (MN), attualmente gestita dalla società Sadepan Chimica S.r.l., di presentare:

- entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente decreto, la quietanza di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria prevista dalla norme vigenti alla data del versamento. Decorso inutilmente tale termine troveranno applicazione le sanzioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 5, quarto periodo, del D.Lgs. 152/06;
- entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente decreto, la documentazione necessaria a procedere al riesame, e in particolare, oltre agli elementi espressamente indicati all'articolo

29-*octies*, comma 5, del D.Lgs. 152/06, gli eventuali elementi integrativi della domanda di AIA a suo tempo presentata secondo il formato approvato con decreto DEC-DVA/86/2016 del 15 marzo 2016, disponibile on-line presso il portale aia.minambiente.it. Decorso inutilmente tale termine senza giustificato e documentato motivo, l'istruttoria proseguirà sulla base delle documentazione già in possesso dell'amministrazione e troveranno applicazione le sanzioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 5, quarto periodo, del D.Lgs. 152/06.

Il decorso dei tempi procedurali, con riferimento ai termini previsti dall'art. 29-*quater*, del D.Lgs. n. 152/06, è sospeso fino alla presentazione, da parte del gestore, degli elementi illustrati ai punti su elencati.

Il responsabile del procedimento, identificato nel Dirigente della Divisione III di questa Direzione Generale, provvede a trasmettere copia del presente provvedimento al Gestore, al Responsabile unico per le Amministrazioni Statali nonché al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero della salute, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Lombardia, alla provincia di Mantova, al comune di Viadana e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presso il portale dedicato ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (aia.minambiente.it), ai fini della pubblica consultazione

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)